



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio affari generali, bilancio, gestione del personale e contenzioso

Viale Trieste, 186 – 09123 CAGLIARI

Appalto per la realizzazione della RETE TELEMATICA REGIONALE Infrastrutture e servizi per la connettività

Delibere della Giunta Regionale

n.12/23 del 23.03.2005 e n. 30/7 del 08.07.2005

Documento:

Disciplinare di gara

Allegati:

Capitolato tecnico

Modelli per la presentazione delle offerte

Documentazione su: <http://www.regione.sardegna.it>

Data:

Luglio 2005

File:

DisciplinareGara.doc

Approvazione:

Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio affari generali, bilancio, gestione del personale e contenzioso



Sommario

Capo I - SPECIFICHE DELL'APPALTO	3
Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 3 - Documentazione ufficiale	5
Art. 4 - Importo a base d'asta	6
Art. 5 - Finanziamento	6
Art. 6 - Durata dell'appalto	7
Art. 7 - Soggetti ammessi alla gara	8
Art. 8 - Requisiti di legge, economico-finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara	8
Art. 9 - Termini e modalità di presentazione dell'offerta	10
Art. 10 - Dettaglio dell'offerta economica	13
Art. 11 - Offerte vincolanti	14
Art. 12 - Modalità di esperimento della gara	14
Art. 13 - Criteri di aggiudicazione	14
Art. 14 - Costituzione e svolgimento dei lavori della commissione aggiudicatrice	19
Art. 15 - Validità dell'offerta	19
Art. 16 - Cauzione provvisoria	19
Art. 17 - Cauzione definitiva	20
Art. 18 - Polizza assicurativa	20
Art. 19 - Subappalto	21
Art. 20 - Aggiudicazione e stipulazione del contratto	22
Art. 21 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria	22
Art. 22 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'aggiudicatario	23
Art. 23 - Luoghi e termini per la realizzazione dell'appalto	24
Art. 24 - Sospensione delle forniture e dei servizi	24
Art. 25 - Risoluzione del contratto	25
Art. 26 - Esecuzione in danno	25
Art. 27 - Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito	25
Art. 28 - Recesso della stazione appaltante	26
Art. 29 - Responsabilità dell'aggiudicatario e rischi	26
Art. 30 - Invariabilità dei prezzi	26
Art. 31 - Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione	26
Art. 32 - Penali	26
Art. 33 - Condizioni sulla concessione del diritto d'uso delle coppie di fibra ottica sottomarina	28
Art. 34 - Oneri del fornitore alla scadenza contrattuale	29
Capo II - REQUISITI DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI	30
Art. 35 - Dettaglio descrittivo	30
Art. 36 - Requisiti generali della fornitura	30
Art. 37 - Condizioni per la realizzazione degli impianti	31
Art. 38 - Condizioni per l'erogazione dei servizi	31
Art. 39 - Condizioni per l'accesso ai locali ed ai sistemi gestiti dall'aggiudicatario	32
Art. 40 - Garanzia e possesso di certificazioni di prodotto	32
Capo III - NORME PER L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E IL PAGAMENTO	33
Art. 41 - Conduzione e responsabilità dell'appalto	33
Art. 42 - Capo progetto	33
Art. 43 - Coordinatore di progetto e gestione del contratto	33
Art. 44 - Verifica di regolare fornitura e accettazione provvisoria	34
Art. 45 - Monitoraggio dell'appalto e misurazione del livello di servizio	35
Art. 46 - Varianti	35
Art. 47 - Commissione di collaudo	36
Art. 48 - Norme per il collaudo e l'accettazione definitiva	36
Art. 49 - Pagamenti e modalità di fatturazione	37
Capo IV - NORME FINALI	38
Art. 50 - Norme regolatrici generali, leggi e regolamenti	38
Art. 51 - Sicurezza, tutela dei dati e delle informazioni e obbligo di riservatezza	38
Art. 52 - Obbligatorietà della forma scritta	39
Art. 53 - Prevalenza del Disciplinare e del Capitolato tecnico	39
Art. 54 - Brevetti e diritti d'autore	39
Art. 55 - Controversie	39
Art. 56 - Data di spedizione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee	39
Art. 57 - Responsabile del procedimento	40



Appalto per la realizzazione della

RETE TELEMATICA REGIONALE Infrastrutture e servizi per la connettività

Disciplinare di gara

Capo I - SPECIFICHE DELL'APPALTO

Art. 1 - Premessa

Le delibere della Giunta Regionale n. 12/23 del 23.03.2005 e n. 30/7 dell'8.07.2005, che hanno approvato la strategia ed il Piano d'Azione per la realizzazione della Rete Telematica Regionale, hanno anche disposto l'immediata operatività del suddetto Piano d'Azione e l'avvio della prima fase attuativa.

Questa prima fase prevede il ricorso ad una procedura di gara aperta, atta ad individuare il fornitore in possesso dei necessari requisiti di natura tecnica ed economica, al fine della acquisizione - nella piena disponibilità dell'Amministrazione regionale e per un periodo di 15 anni - di una dorsale in fibra ottica. L'intervento prevede altresì l'acquisizione dei necessari apparati tecnologici e dei servizi di manutenzione, di assistenza tecnica e di gestione della rete secondo quanto specificato nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico da questo richiamato.

La soluzione tecnica è stata identificata in un backbone in fibra ottica (tecnologia che garantisce una banda pressoché illimitata per il trasporto dell'informazione digitale), con nodi dislocati presso le città capoluogo di provincia quali punto di raccolta per le reti metropolitane, e con ricorso alle tecnologie trasmissive DWDM, IP/MPLS, Gigabit Ethernet, atte ad assicurare la larga banda desiderata.

A compensazione di parte dei costi previsti nella realizzazione dell'intervento, che prevede l'acquisizione per 15 anni del backbone in fibra ottica regionale, l'Amministrazione concederà - in diritto d'uso per un corrispondente periodo di tempo - l'utilizzo di due delle 12 coppie di fibra ottica delle tratte su cavo sottomarino tra la Sardegna ed il continente, attualmente nella piena disponibilità dell'Amministrazione regionale stessa.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

E' indetto pubblico incanto ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e ss.mm.ii.

L'appalto, da eseguirsi secondo modalità, condizioni e termini stabiliti nel bando, nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati, ha per oggetto "**Rete Telematica Regionale: infrastrutture e servizi per la connettività**".



Più precisamente l'appalto prevede:

1) Realizzazione di Point-of-Presence (PoP) regionali nelle città di Cagliari, Iglesias, Sanluri, Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Olbia, Nuoro, Lanusei:

- a) Predisposizione e disponibilità - per il periodo iniziale di tuning e startup durante i primi 12 mesi di avvio a regime e per ulteriori 12 mesi di funzionamento in esercizio - di appositi locali tecnici dotati di spazi attrezzati (*housing*) atti ad ospitare gli apparati di rete di dorsale con relativi servizi atti ad assicurare l'iniziale predisposizione e ospitalità;
- b) Servizi di facility management (energia elettrica, condizionamento, sistemi antintrusione, antincendio, ecc.) - per il periodo iniziale di tuning e startup durante i primi 12 mesi di avvio a regime e per ulteriori 12 mesi di funzionamento in esercizio - atti a garantire il corretto e continuativo funzionamento degli apparati ospitati;
- c) Fornitura e installazione "chiavi in mano" di nove apparati DWDM (uno per ciascun PoP), in grado di fornire sin dall'avvio 2 λ a 2,5 Gb/s ciascuna (e comunque già predisposti per poter accogliere successivi ampliamenti fino ad almeno 8 λ a 2,5Gb/s);
- d) Fornitura e installazione "chiavi in mano" di nove nodi di routing IP/MPLS *carrier-grade* collocati in ciascun PoP;
- e) Fornitura e installazione "chiavi in mano" di apparati di concentrazione per l'attestazione di accesso per le sedi non connesse in fibra ottica e per i circuiti di backup;

2) Realizzazione della dorsale in fibra ottica:

Costituisce la componente infrastrutturale principale ed è riferita all'investimento a lungo termine (15 anni) che l'Amministrazione intende realizzare con il presente appalto:

- a) Diritto d'uso irrevocabile (*IRU, Indefeasible Right of Use*) per una durata di 15 anni di coppie di fibre ottiche (*dark fiber*), di caratteristiche tecniche adeguate, atte a collegare in anello chiuso i vari PoP tramite percorsi fisicamente distinti;
- b) Diritto d'uso irrevocabile (*IRU, Indefeasible Right of Use*) per una durata di 15 anni di due coppie di fibre ottiche (*dark fiber*) atte a collegare generalmente, tramite percorsi fisicamente distinti, ciascun PoP a due sedi dell'Amministrazione Regionale in ambito metropolitano o - in alternativa dove richiesto - atte a collegare, in doppia via su percorsi disgiunti, il PoP ad una sola sede dell'Amministrazione in ambito metropolitano;
- c) Diritto d'uso irrevocabile (*IRU, Indefeasible Right of Use*) per una durata di 15 anni di una coppia di fibre ottiche (*dark fiber*) sui seguenti collegamenti:
 - tra la sede del Parco Tecnologico Polaris (Zona Is Molas - Pula) ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Cagliari (località Sa Illetta);
 - tra il PoP di Cagliari ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Cagliari (località Sa Illetta);
 - tra il PoP di Olbia ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Olbia (Località Santa Lucia);
- d) Predisposizione e disponibilità, per l'intera durata dell'IRU a 15 anni, di appositi spazi atti ad ospitare eventuali apparati di amplificazione/rigenerazione ottica sulle diverse tratte, con relativi servizi di facility management;
- e) Fornitura e installazione "chiavi in mano" degli idonei apparati di amplificazione/rigenerazione ottica di tratta, laddove e se necessari, per garantire la piena disponibilità della fibra e le funzionalità dovute per l'intera durata dell'IRU a 15 anni;
- f) Servizio di manutenzione della fibra ottica concessa in IRU, per l'intera durata dell'IRU a 15 anni.



3) Rete di Accesso IP/MPLS:

- a) Fornitura e installazione “chiavi in mano” di apparati per l’illuminazione della fibra ottica metropolitana per le città di Cagliari, Sassari e Tempio Pausania;
- b) Fornitura e installazione “chiavi in mano” degli switch per il rinnovamento della dorsale del CED di Cagliari;
- c) Fornitura e installazione “chiavi in mano” di router IP di accesso da collocare in tutte le sedi di cui è richiesto collegamento alla rete ed indicate nell’elenco di cui all’Allegato B del Capitolato tecnico;
- d) Connettività primaria verso il PoP (per le sedi non raggiunte dalla fibra ottica) e connettività di backup (per tutte le sedi).

4) Manutenzione e gestione della rete:

- a) Configurazione iniziale di tutta la rete e servizi di tuning, ottimizzazione e startup;
- b) Servizio di assistenza e manutenzione su tutti gli apparati di rete previsti per la realizzazione dell’appalto, compreso nell’ambito delle condizioni di fornitura per i primi 12 mesi di tuning, ottimizzazione e startup successivi al collaudo ed esteso per ulteriori 12 mesi successivi nel funzionamento a regime;
- c) Fornitura e installazione “chiavi in mano” di un sistema di gestione e monitoraggio di tutta la rete destinato alle funzioni del centro operativo di gestione della rete stessa, da prevedersi presso una sede individuata e messa a disposizione del fornitore entro l’area metropolitana della città di Cagliari, con successivo trasferimento presso una sede indicata dall’Amministrazione e completa acquisizione al termine della durata contrattuale di cui al successivo punto d);
- d) Gestione in outsourcing di tutta la rete (help desk di primo livello, da erogarsi presso il centro operativo di cui sopra, supporto specialistico di secondo livello, monitoraggio, change management, performance management, reporting, ecc.); compresa nell’ambito delle condizioni di fornitura per i primi 12 mesi di tuning, ottimizzazione e startup successivi al collaudo ed estesa per ulteriori 12 mesi successivi nel funzionamento a regime.

Il dettaglio progettuale, la specificità delle forniture e dei servizi richiesti, il dimensionamento e quant’altro necessario a caratterizzare l’intervento previsto in appalto è compiutamente descritto dal capitolato tecnico e dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante del bando di gara e del presente disciplinare, ed a cui, pertanto, si rimanda.

L’aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura oggetto del presente appalto nel rispetto dei requisiti e delle specifiche tecnico-funzionali descritte nel capitolato tecnico, nel presente disciplinare e secondo quanto migliorativo eventualmente proposto con la propria offerta presentata per la partecipazione alla gara.

L’aggiudicatario dovrà, altresì, eseguire quanto oggetto dell’appalto secondo la modalità “chiavi in mano”, garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte, ivi comprendendo tutte le componenti e gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel capitolato tecnico o nel presente disciplinare.

Art. 3 - Documentazione ufficiale

La documentazione ufficiale della gara, atta a descrivere e a regolamentare l’appalto, è costituita da:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato tecnico e suoi Allegati A., B. e C.

Per facilitare la predisposizione della domanda di partecipazione e la presentazione delle offerte è stata inoltre predisposta la seguente documentazione facsimile:



- Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente l'istanza di partecipazione e la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di legge
- Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica
- Modello di dichiarazione d'impegno per la costituzione del R.T.I.
- Modello di dichiarazione di subappalto
- Modello per la formulazione dell'offerta tecnica
- Modello per la formulazione dell'offerta economica

L'intera documentazione è resa disponibile, fino ai termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte:

- in formato elettronico: sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it> alla voce *SERVIZI ALLE IMPRESE - Bandi e gare d'appalto* e alla voce *CANALI TEMATICI - Innovazione tecnologica*
- in formato cartaceo: presso il **Servizio degli Affari Generali, Bilancio, Gestione del Personale e Contenzioso della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze - Viale Trieste n. 186 (4° Piano) - CAGLIARI** - Tel. 070.606.4296 (oppure 070.606.4395) - Fax 070.6064138 - e-mail: eell.aagg@regione.sardegna.it

Presso il suddetto Servizio è resa inoltre disponibile copia della documentazione tecnica e degli elaborati grafici relativi ai progetti delle reti metropolitane delle città di Cagliari, Sassari e Tempio Pausania, nonché i dettagli descrittivi delle specifiche delle fibre ottiche sottomarine del Consorzio Janna. Tale documentazione, che si compone di svariate tavole grafiche ed elaborati tecnici, è relativa ai progetti redatti da altre amministrazioni e dal Consorzio Janna, e per essa l'Amministrazione regionale non può disporre la pubblica diffusione sul proprio sito Internet istituzionale.

Trattandosi di documentazione necessaria ed indispensabile per la formulazione delle offerte, la relativa visione e presa d'atto è comunque richiesta quale essenziale requisito ai fini della partecipazione all'appalto e sarà pertanto onere dell'impresa partecipante quello di delegare un proprio rappresentante alla relativa presa visione - presso l'indirizzo sopra richiamato - e alla contestuale acquisizione dell'attestazione da rilasciarsi a cura dei responsabili dell'Amministrazione - la quale dovrà essere - obbligatoriamente - allegata alla domanda di partecipazione all'appalto.

Art. 4 - Importo a base d'asta

L'importo assunto a base d'asta è di **Euro 9.650.000,00** (novemilioneisecentocinquantamila/00), IVA esclusa, ed è soggetto solo a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. L'importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto, sia in termini di forniture che di servizi.

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta aggiudicata e remunera l'appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività, forniture e servizi che egli dovrà porre in essere in adempimento dell'appalto.

Art. 5 - Finanziamento

L'importo complessivo dell'intervento, comprensivo dell'importo posto a base d'asta, dell'IVA di legge e delle spese generali, è finanziato:

- per Euro 9.420.000,00 a valere sul POR Sardegna 2000-2006, Misura 6.3. "Società per l'Informazione" - Interventi per la realizzazione della Rete Telematica Regionale;
- per Euro 2.330.000,00 a valere sull'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Società dell'Informazione" stipulato il 28 dicembre 2004 tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Come disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 30/7 del 08.07.2005, che ha approvato il piano di finanziamento dell'intervento, viene assunta, a parziale compensazione dei costi di realizzazione, la cessione in diritto d'uso per 15 anni di due coppie di fibra ottica sottomarina del Consorzio Janna già nella piena disponibilità dell'Amministrazione regionale.

In particolare, il presente appalto prevede espressamente che tutti gli oneri, anche fiscali, inerenti l'acquisizione del diritto d'uso per 15 anni dell'infrastruttura di fibra ottica necessaria alla realizzazione del backbone regionale e gli oneri relativi alla manutenzione della fibra ottica per l'intera durata dei 15 anni (le cui specifiche di dettaglio sono più precisamente riportate nel capitolato tecnico) saranno pienamente compensati dalla concessione del diritto d'uso (per analogo periodo di 15 anni), comprensivo di servizio di manutenzione, di due coppie di fibra ottica sottomarina nella disponibilità della Regione che il fornitore potrà richiedere sulla tratta Cagliari - Mazara del Vallo o su quella Olbia - Civitavecchia, ovvero di una coppia su entrambe le tratte suddette.

Con riferimento al reciproco scambio d'uso saranno portati a piena compensazione i rispettivi importi che non vengono pertanto computati all'interno dell'importo complessivo a base d'asta soggetto a ribasso.

In termini di finanziamento complessivo, qualora la compensazione dovesse comportare oneri di natura fiscale a carico dell'Amministrazione, per essi si provvederà con i fondi del Bilancio regionale.

Art. 6 - Durata dell'appalto

La durata prevista per l'appalto è definita con riferimento alla durata prevista per il completamento della fase di realizzazione (entro un massimo di 8 mesi dalla stipula del contratto) e al successivo periodo di 15 anni di concessione del diritto d'uso in IRU dell'infrastruttura in fibra ottica nel corso del quale, ininterrottamente per i primi due anni, il fornitore è tenuto alla messa a regime della rete e alla erogazione degli specifici servizi richiesti, secondo quanto meglio precisato al Capitolo 13 del Capitolato tecnico.

La durata complessiva dell'appalto considera pertanto l'intero periodo comprensivo:

- a) degli 8 mesi iniziali (riducibili fino a 6 mesi con riferimento all'eventuale condizione migliorativa proposta in sede di gara dal soggetto aggiudicatario) relativi alla fase di realizzazione dell'infrastruttura, entro i quali dovranno essere completate, collaudate ed accettate le forniture dell'infrastruttura, degli apparati di *backbone* ed il collegamento delle sedi di competenza dell'Amministrazione regionale;
- b) ulteriori 15 anni, a partire dal termine del periodo di cui al punto a), relativamente al rapporto compensativo riguardante lo scambio del diritto d'uso delle coppie di fibra ottica terrestre richieste in appalto con quelle sottomarine del Consorzio Janna e alla rispettiva manutenzione.

Entro il periodo di cui al punto b), ed a partire dal termine del periodo di cui al punto a), saranno definite contrattualmente anche le seguenti ulteriori durate temporali:

- complessivi 24 mesi, successivi al periodo di cui al punto a), nell'ambito dello svolgimento delle attività di completamento della fornitura, personalizzazione, tuning e per la continuativa erogazione dei servizi di housing, assistenza, manutenzione, gestione della rete, ecc., secondo quanto meglio dettagliato nel Capitolato tecnico;
- complessivi 12 mesi, successivi al periodo di cui al punto a), per la fornitura della connettività da comprendersi a far data dalla attivazione di ciascuna singola sede.



Art. 7 - Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla gara:

- le imprese singole;
- le imprese che partecipano in Raggruppamenti Temporanei d'Imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, ovvero i Consorzi d'impresе; in tal caso si applicano le disposizioni cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e ss.mm.ii. ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'Unione europea, le forme previste nei rispettivi paesi.

Non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa.

Altresì, non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Il requisito minimo in merito alla non sussistenza delle cause di esclusione dovrà essere posseduto da tutte le imprese che partecipano in R.T.I., costituiti o costituendi, nonché nel caso di Consorzio, dal Consorzio e dalle imprese consorziate che partecipano.

Art. 8 - Requisiti di legge, economico-finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara

Le imprese partecipanti:

1. devono essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio (o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E.) o nel Registro prefettizio nel caso di Cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello Schedario Generale della Cooperazione;
2. non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 20 della Direttiva CEE 93/36 e dall'art. 11 del D.Lgs. 358/92, che di seguito si elencano:
 - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - b) pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;
 - c) aver commesso nell'esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione Regionale;
 - d) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - e) non essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - f) essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli artt. da 13 a 15 del D.Lgs. 358/92 e ss.mm.ii.;
3. non devono avere impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01;



4. non devono avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
5. non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e devono impegnarsi a rispettare e far rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
6. non devono trovarsi in situazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi;
7. non devono partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero non devono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio;
8. devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge 68/1999) ovvero non esserne soggette;
9. devono aver adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi;
10. non devono essersi avvalse del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della Legge 383/2001 ovvero, nel caso in cui se ne siano avvalse il relativo periodo di emersione deve essere concluso;
11. devono applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti, i contratti integrativi territoriali ed aziendali;
12. devono aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico, e dei relativi allegati, nonché di tutte le condizioni interessanti il presente appalto e dichiarare di accettarle incondizionatamente;
13. devono aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla determinazione del prezzo operato o che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, e dichiarano di giudicare l'importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
14. sono presenti con una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna, ovvero si impegnano a costituirla entro la data di stipula del contratto *(nel caso di R.T.I. o Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto o dichiarato da almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio)*;
15. devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica:
 - a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, anni 2002-2003-2004, un fatturato globale, pari almeno al doppio dell'importo a base d'asta dell'appalto in oggetto;
 - b) aver conseguito, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, anni 2002-2003-2004, un fatturato di importo almeno pari all'importo a base d'asta dell'appalto, per forniture/servizi identici e/o analoghi a quanto oggetto dell'appalto stesso (dovranno essere indicati la data di stipula dei contratti, la relativa conclusione, gli importi contrattuali, il committente);
 - c) essere in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni e concessioni specifiche richieste per legge in riferimento alla tipologia di forniture/servizi previste in appalto;
 - d) essere in possesso di un sistema di Certificazione di Qualità almeno UNI-EN-ISO 9000 per l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della specifica proposta d'offerta.



Nel caso di R.T.I. e Consorzi:

- i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese raggruppate/raggruppande o dal Consorzio ovvero dalle imprese consorzianti;
- il requisito di cui al punto c) dovrà essere posseduto dalle imprese che realizzano la parte della fornitura, o servizio, soggetta ad autorizzazioni, abilitazioni o concessioni specifiche richieste per legge;
- Il requisito di cui al punto d) dovrà essere posseduto almeno dall'impresa mandataria o dal Consorzio.

Le imprese, o raggruppamenti di Imprese, risultate non in possesso di tutti i requisiti sopra richiesti saranno **escluse** dalla gara.

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore **13.00** del giorno **4 Ottobre 2005**, al seguente indirizzo:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Affari Generali, Bilancio, Gestione del Personale e Contenzioso
Viale Trieste, 186 - 09123 CAGLIARI - CA

Le imprese che intendono partecipare dovranno recapitare, per il tramite del servizio postale o servizio di recapito autorizzato, a mezzo posta raccomandata - o a mano presso la Segreteria della predetta Direzione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 - un unico plico chiuso, il quale dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato in tutti i lembi di chiusura, ancorché preincollati, in modo che ne sia garantita l'integrità e la non manomissibilità.

I sigilli consistono in impronte impresse su materiale plastico, ovvero chiusure con supporti adesivi non asportabili e timbri e firme sui tutti i lembi di chiusura.

Il plico dovrà recare all'esterno la dicitura:

Pubblico incanto per la Rete Telematica Regionale:
Infrastrutture e Servizi per la connettività - Importo a base d'asta 9.650.000 Euro

nonché la denominazione o la ragione sociale e l'esatto indirizzo dell'impresa partecipante, se come singola o come Consorzio; nel caso di R.T.I. costituito il plico dovrà recare l'indirizzo, la denominazione o ragione sociale dell'impresa capogruppo ed, in caso di R.T.I. da costituirsi, anche la denominazione o ragione sociale di tutte le imprese raggruppande.

Il mancato recapito del plico entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Regionale ove per disguidi postali o di altra natura il plico non pervenga, entro il previsto termine perentorio di scadenza, all'indirizzo di destinazione. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno n. **3 BUSTE**, identificate rispettivamente come "BUSTA n. 1", "BUSTA n. 2", "BUSTA n. 3", ciascuna delle quali, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente chiusa e controfirmata in tutti i lembi di chiusura, in modo da garantire la segretezza del contenuto, e dovrà recare all'esterno l'oggetto dell'appalto, la denominazione o la ragione sociale della ditta concorrente (nel caso di R.T.I. la denominazione o ragione sociale dell'impresa capogruppo e in caso di R.T.I. da costituirsi, anche la denominazione o ragione sociale di tutte le imprese raggruppande).

L'offerta dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.



Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.

La **BUSTA n. 1**, dovrà riportare la dicitura "**Documentazione amministrativa**" e contenere, a pena di esclusione:

- a) **Dichiarazioni sostitutive di atto notorio**: rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, conformi alla modulistica facsimile allegata e riguardanti l'istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di legge, nonché, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Si rammenta che le false dichiarazioni comportano, tra l'altro, sanzioni penali e costituiscono causa di esclusione dai pubblici appalti;
- b) **Idonee dichiarazioni bancarie**, attestanti la capacità finanziaria dell'Impresa ai sensi dell'art. 31, lett. a) della Direttiva CEE 92/50; in caso di R.T.I. le referenze bancarie dovranno essere presentate da tutte le imprese raggruppate o raggruppande o, in caso di partecipazione di un Consorzio, dal Consorzio stesso e dalle imprese consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali;
- c) **Cauzione provvisoria**, resa in maniera conforme a quanto previsto dal successivo Art. 16 - con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- d) **Deleghe e procure**, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti di forniture;
- e) **Dichiarazione di subappalto**: nel caso di ricorso al subappalto - come meglio regolamentato al successivo Art. 19 - deve essere anche fornita l'indicazione delle parti dell'offerta che, in caso di aggiudicazione, si intende subappaltare a terzi fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale; nel caso di R.T.I. non formalmente costituito, tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppande;
- f) **Attestazione di presa visione** della documentazione di cui all'Art. 3 - del presente Disciplinare.

Nel caso di R.T.I.:

A pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) devono essere prestate da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento.

Oltre a quanto già previsto nel presente articolo dovrà essere inserita nella BUSTA n. 1, a pena di esclusione:

- In caso di **R.T.I. già formalmente costituito**:

1. il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti alla capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata nel quale siano indicate specificatamente le parti della fornitura/servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l'impresa capogruppo-mandataria;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 358/1992 e ss.mm.ii.

- In caso di **R.T.I. non ancora formalmente costituito**:

1. l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare espressamente, qualificata capogruppo-mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
2. una dichiarazione, sottoscritta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, concernente le parti della fornitura/servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l'impresa designanda capogruppo-mandataria;
3. l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 358/1992 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese e di richiedere le certificazioni originali presso gli uffici competenti.



Secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, e degli artt. da 11 a 14 del D.lgs. n. 358/1992, l'Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La **BUSTA n. 2** dovrà riportare la dicitura "**Documentazione tecnica**" e contenere, a pena di esclusione:

- a) **Offerta tecnica**, redatta secondo quanto precisato al Capitolo 14 del Capitolato tecnico e predisposta secondo il modello facsimile allegato alla documentazione dell'appalto; l'offerta tecnica dovrà essere formulata al fine di sviluppare puntualmente tutti i singoli argomenti richiamati nel modello stesso, e deve esporre, in modo compiuto ed esaustivo, la soluzione progettuale proposta e porre in evidenza tutti gli elementi che sono soggetti a valutazione tecnica.

L'offerta tecnica dovrà indicare le professionalità che saranno coinvolte nelle fasi di realizzazione dell'appalto.

Solo per maggior dettaglio potranno essere allegati all'offerta tecnica depliant o altra documentazione purché ne venga fatto esplicito riferimento nel contesto descrittivo dell'offerta tecnica medesima. In caso contrario la commissione di valutazione non sarà tenuta a prendere in considerazione l'ulteriore documentazione allegata.

L'offerta tecnica, che non dovrà superare indicativamente le 100 pagine, dovrà essere predisposta in un unico documento, rilegato con pagine numerate e sottoscritte singolarmente dal Titolare o Legale Rappresentante, ovvero, nel caso delle R.T.I. già costituite o Consorzi, dal Rappresentante dell'impresa mandataria o Consorzio. Nel caso di R.T.I. costituendo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai Legali Rappresentanti di ciascuna impresa.

La mancata sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla gara.

- b) **Piano della qualità**: redatto secondo quanto precisato al Capitolo 14 del Capitolato tecnico.

Nella BUSTA n. 2 non dovranno essere inseriti altri documenti oltre a quanto espressamente richiesto.

La **BUSTA n. 3**, opaca (tale da non permettere la lettura del contenuto interno) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura "**Documentazione economica**", e contenere l'offerta economica, resa in bollo da Euro 14,62, da presentarsi con riferimento ai modelli predisposti dall'Amministrazione e riportante:

- l'importo complessivo (al netto di IVA) dell'offerta e del ribasso proposto, con indicazione sia in cifre che in lettere;
- l'indicazione dei prezzi unitari (al netto di IVA) per componenti di fornitura, servizi e costi per la connettività che concorrono alla formulazione del prezzo complessivo d'offerta, esplicitati secondo il dettaglio riportato nel modello predisposto dall'Amministrazione ed allegato alla documentazione dell'appalto;

A pena di esclusione l'offerta deve essere sottoscritta (in ciascun foglio con firma leggibile e per esteso) dal Titolare o Rappresentante Legale dell'impresa.

Nel caso di R.T.I. o Consorzio costituito, l'offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante dell'R.T.I. o del Consorzio, mentre nel caso di R.T.I. da costituirsi, da tutti i Titolari e/o Legali Rappresentanti delle imprese che dichiarano di volersi raggruppare.

A pena di esclusione, la documentazione inclusa nella BUSTA n.1 e nella BUSTA n. 2 non deve contenere elementi che consentano di conoscere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto; parimenti, nella BUSTA n. 3 non dovrà essere inserito alcun altro documento oltre l'offerta economica.

L'offerta non deve contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o eccezioni a quanto stabilito dal presente Disciplinare o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni della gara.



Si informa, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che le informazioni comunicate alla Regione Autonoma della Sardegna dai soggetti partecipanti all'appalto, potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. A riguardo si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di servizi e di fornitura;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al Responsabile del procedimento, al personale dipendente dell'Amministrazione, o comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., e della L.R. n. 40/1990;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di forniture e servizi.
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
- e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle imprese concorrenti;

Alle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere allegati le copie fotostatiche, non autenticate, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità secondo quanto specificato dall'art 35 del medesimo D.P.R.

Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 358/1992 e ss.mm.ii. in caso di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di concorrenti stranieri.

Art. 10 - Dettaglio dell'offerta economica

Per poter correttamente gestire la contabilità dell'appalto anche in caso di variazione in più o in meno delle quantità inizialmente previste nell'appalto stesso e/o a seguito dell'acquisizione di servizi integrativi, nell'ambito comunque delle condizioni e specifiche definite nel capitolato tecnico, viene richiesta la formulazione dell'offerta economica comprensiva dell'esplicitazione degli importi unitari di ciascuna delle componenti dell'offerta.

In particolare, l'offerta economica di dettaglio, da rendere secondo la modulistica di cui agli allegati, dovrà esplicitare gli importi unitari relativi alle singole voci ivi elencate e comprendere, per ciascuna di esse, l'indicazione dell'importo fisso "una tantum", se eventualmente dovuto, e l'importo annuale se trattasi di servizio soggetto a canone.

Per una più precisa descrizione ed identificazione dei componenti per i quali si richiede la formulazione dei prezzi unitari d'offerta si rimanda al dettaglio della Sezione 14.3 del Capitolato tecnico.

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, gli importi esplicitati saranno anch'essi singolarmente soggetti a valutazione nell'ambito dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, secondo quanto meglio precisato al successivo Art. 13 -



Art. 11 - Offerte vincolanti

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato; in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione.

Non saranno inoltre considerate ed accolte offerte che possano vincolare l'Amministrazione con contratti aggiuntivi di forniture, assistenza, manutenzione, o canoni di qualsiasi altro genere che già non fossero compresi nell'offerta stessa.

Specifiche forniture o servizi non espressamente inerenti l'oggetto dell'appalto, se proposti a costi aggiuntivi non compresi nell'importo complessivamente offerto, non potranno costituire motivo di valutazione preferenziale dell'offerta.

Art. 12 - Modalità di esperimento della gara

La gara verrà esperita ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e ss.mm.ii. e sarà aggiudicata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b), del medesimo Decreto.

Si procederà secondo il calendario appresso indicato:

1. alle **ore 9,00** del giorno **5 Ottobre 2005**, presso la sede dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Viale Trieste n° 186 – CAGLIARI, in seduta pubblica, la Commissione di gara, all'uopo nominata, procederà a verificare la correttezza formale nonché l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi, alla relativa apertura ed esame del contenuto; successivamente procederà, per ciascun offerta, all'apertura della BUSTA n. 1, ai soli fini della verifica del possesso, in capo all'impresa concorrente, dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, accantonando le altre buste.

Alla predetta seduta sarà ammesso solo il Legale rappresentante dell'Impresa concorrente o persona da esso delegata munita di procura speciale notarile.

2. Nel corso delle successive sedute, non pubbliche, la Commissione di gara procederà all'esame dell'offerta tecnica (contenuta nella BUSTA n. 2), volta a verificarne l'idoneità ed il rispetto dei requisiti richiesti e ad attribuire i punteggi con le modalità e i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 13 - .
3. In successiva seduta pubblica, nel giorno e nell'ora definiti e comunicati preventivamente ed ufficialmente a tutti i soggetti concorrenti, si procederà alla lettura dei punteggi relativi alla valutazione tecnica. A tale lettura farà seguito l'apertura delle buste dell'offerta economica ed il conseguente calcolo ed attribuzione del punteggio. Quindi, sulla base della graduatoria derivante dalla somma dei punteggi il Presidente di gara procederà a proclamare l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto.

Si procederà, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 358/1992, e ss.mm.ii., alla verifica dell'anomalia dell'offerta economica.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b), del D.lgs. 358/1992 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito indicati:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Valutazione tecnica | 60/100 |
| - Valutazione economica | 40/100 |



Valutazione tecnica (fino ad un massimo di 60 punti)

Ai fini della valutazione tecnica delle offerte è definita la seguente ripartizione parziale massima dei punteggi ed il dettaglio di attribuzione riferito ai singoli aspetti sottoposti a valutazione da parte della Commissione di gara:

1. Soluzione globale	fino a 15 punti
Riferita a organizzazione, completezza e accuratezza della soluzione presentata, supporto specialistico, supporto operativo, Piano di Qualità.	
a) Idoneità complessiva della soluzione proposta e soddisfacimento generale agli obiettivi dell'appalto	5
b) Organizzazione, presenza sul territorio, capacità tecnica	3
c) Certificazione di prodotto (riferita ai prodotti offerti), competenze e specializzazione del personale tecnico coinvolto	3
d) Disponibilità all'affiancamento operativo al personale dell'Amministrazione regionale, relativo addestramento e piano di formazione	3
e) Idoneità e completezza del Piano di Qualità proposto con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto	1
2. Infrastruttura fibra ottica	fino a 12 punti
Riferita a caratteristiche della fibra ottica per il backbone regionale, soluzioni di collegamento alle MAN e alle sedi dell'Amministrazione regionale, condizioni migliorative per la fornitura di tratte in fibra ottica per l'estensione della rete.	
a) Caratteristiche globali della fibra ottica concessa in diritto d'uso irrevocabile, ottimizzazione dei percorsi, elementi di rigenerazione	2,5
b) Specificità, idoneità e completezza della soluzione di housing per i PoP regionali	2
c) Fornitura, nell'ambito della piena compensazione, della tratta di collegamento in fibra ottica in singola via per la città di Carbonia	1,5
d) Fornitura, nell'ambito della piena compensazione, della tratta di collegamento in fibra ottica anche in seconda via per la città di Carbonia <i>(presuppone soddisfatto quanto al precedente punto c.)</i>	1
e) Fornitura, nell'ambito della piena compensazione, della tratta di collegamento in fibra ottica in singola via per la città di Tortolì	1,5
f) Fornitura, nell'ambito della piena compensazione, della tratta di collegamento in fibra ottica anche in seconda via per la città di Tortolì <i>(presuppone soddisfatto quanto al precedente punto e.)</i>	1
g) Fornitura, nell'ambito della piena compensazione, della tratta di collegamento in fibra ottica in singola via per la città di Villacidro in singola via	1,5
h) Fornitura, nell'ambito della piena compensazione, della tratta di collegamento in fibra ottica anche in seconda via per la città di Villacidro <i>(presuppone soddisfatto quanto al precedente punto g.)</i>	1



- 3. Architettura e tecnologia dei sistemi** **fino a 19 punti**
- Riferita alla proposta di soluzioni atte ad ottimizzare l'impiego delle coppie di fibra ottica metropolitane, contenere il numero e la tipologia dei modelli di apparati, disporre di tecnologie omogenee e del medesimo produttore, garantire affidabilità, ridondanza, alti livelli di prestazione e adeguati margini di espandibilità, integrazione e ampliamento.
- a) Soluzione per il sistema DWDM 4
 - b) Soluzione per gli apparati di backbone IP/MPLS 4
 - c) Soluzioni per le reti metropolitane (MAN) 4
 - d) Soluzioni per gli apparati di accesso 3
 - e) Soluzione e architettura del Centro di gestione 4
- 4. Servizi** **fino a 11 punti**
- Riferita alla proposta inerente la prevista modalità di erogazione dei servizi, con riferimento anche a condizioni migliorative o più favorevoli per l'Amministrazione in termini funzionali, qualitativi, di accrescimento dei livelli di servizio, riduzione dei tempi di risposta o di intervento, ecc.
- a) Soluzioni per la connettività delle sedi e per il backup 3
 - b) Soluzione per il servizio di gestione e manutenzione 3
 - c) Soluzioni per la sicurezza 3
 - d) Livelli di servizio migliorativi rispetto a quanto richiesto 2
- 5. Piano di realizzazione** **fino a 3 punti**
- Anticipazione dei tempi di realizzazione relativi al completamento della fase S1: (Infrastruttura, backbone ottico e collegamento sedi dell'Amministrazione regionale) 3

Valutazione economica (fino ad un massimo di 40 punti)

La valutazione economica dell'offerta sarà operata con riferimento sia all'importo complessivo offerto che agli importi unitari dei componenti per i quali è richiesta (vedasi modello per la formulazione dell'offerta economica) l'esplicita indicazione nell'offerta economica, come richiesto all'Art. 10 - del presente Disciplinare.

L'attribuzione del punteggio, secondo la ripartizione dei punti e le modalità di calcolo di seguito esposte, intende premiare l'offerta economica che meglio soddisfa i seguenti requisiti:

- risulta più bassa nel confronto con le restanti offerte presentate in gara;
- è tale comunque da proporre un significativo ribasso sulla base d'asta;
- prevede condizioni economiche più favorevoli rispetto alle rimanenti offerte anche in riferimento ai prezzi unitari dei singoli componenti.



Il punteggio di valutazione economica (per 40 punti complessivi) sarà pertanto la somma dei punteggi acquisiti da ciascuna offerta con riferimento a:

1. Prezzo complessivo offerto a corpo **fino a 20 punti**

L'attribuzione del punteggio massimo di **20 punti** avverrà con ripartizione riferita sia alla valutazione del ribasso che alla valutazione dell'importo complessivo offerto. In particolare, terrà conto:

- a) **del ribasso (in termine di prezzo)** rispetto all'importo a base d'asta, 5
raffrontato con il massimo ribasso proposto tra tutte le offerte pervenute.
Per il calcolo si applicherà la formula:

$$P_{Rib,j} = \frac{Rib_j}{Rib_{max}} \times 5$$

dove:

- $P_{Rib,j}$ è il punteggio attribuito all'offerta *j*-esima
- Rib_j è la differenza tra l'importo a base d'asta e l'importo relativo all'offerta *j*-esima
- Rib_{max} è la differenza tra l'importo a base d'asta e l'importo dell'offerta con massimo ribasso
- 5 è il peso attribuito per la valutazione del ribasso (in termini di prezzo) rispetto all'importo a base d'asta

Il suddetto punteggio non verrà attribuito nel caso in cui Rib_{max} dovesse essere pari a zero (e dunque con tutte le offerte coincidenti con l'importo a base d'asta)

- b) **dell'importo complessivamente offerto** raffrontato all'offerta di importo più 15
basso tra tutte le offerte pervenute.
Per il calcolo si applicherà la formula:

$$P_{Off,j} = \frac{Off_{min}}{Off_j} \times 15$$

dove:

- $P_{Off,j}$ è il punteggio attribuito all'offerta *j*-esima
- Off_{min} è l'importo dell'offerta più bassa
- Off_j è l'importo dell'offerta *j*-esima
- 15 è il peso attribuito per la valutazione del prezzo complessivamente offerto



2. Prezzi unitari di singoli componenti soggetti a valutazione

fino a 20 punti

L'attribuzione del punteggio massimo di **20 punti** avverrà con applicazione, per ciascun componente soggetto a valutazione, della seguente formula:

$$P_{Unit(i,j)} = \frac{Off_{Unit(i,min)}}{Off_{Unit(i,j)}} \times Q_i$$

dove:

- $P_{Unit(i,j)}$ è il punteggio attribuito all'offerta j -esima con riferimento al prezzo unitario offerto per il singolo componente i -esimo
- $Off_{Unit(i,min)}$ è l'importo relativo al prezzo unitario dell'offerta più bassa per il singolo componente i -esimo
- $Off_{Unit(i,j)}$ è l'importo relativo al prezzo unitario del componente i -esimo dell'offerta j -esima
- Q_i è il peso attribuito per la valutazione del prezzo unitario del componente i -esimo, come di seguito specificato

C.1	Incremento per la terza <i>lambda</i> attivata per la soluzione DWDM	2,5
C.2	Incremento per la quarta <i>lambda</i> attivata per la soluzione DWDM	1,5
C.3	Incremento per ogni <i>lambda</i> successiva attivata per la soluzione DWDM (dalla quinta alla capacità massima)	1
C.4	Traffico per MB scambiato all'interfaccia di raccolta	1,5
C.5	Variazione per 4 interfacce ottiche su apparati RC.x	1
C.6	Variazione per 4 interfacce V.35 su apparati NAS.x	1
C.7	Variazione per interfaccia ISDN PRI su apparati NAS.x e fornitura e attivazione linea ISDN PRI	1
C.8	Variazione per scheda 4 x E1 IMA ATM su apparati BRAS.x con adeguamento della banda del collegamento di raccolta	1
C.9	Variazione per scheda E3 (34 Mb/s) ATM su apparati BRAS.x con adeguamento della banda del collegamento di raccolta	1
C.10	Traffico per MB scambiato all'interfaccia di accesso	1,5
C.11	Variazione per sede di tipo FO.RPR	1
C.12	Variazione per sede di tipo FO.DC	1
C.13	Variazione per sede di tipo FO.PE	1
C.14	Variazione per sede di tipo FO.I	1
C.15	Variazione per sede di tipo RA.H	1
C.16	Variazione per sede di tipo RA.M	0,5
C.17	Variazione per sede di tipo RA.L	0,5
C.18	Connettività satellitare per singola sede	1

I componenti per i quali si opererà la valutazione economica riferita anche ai singoli importi unitari d'offerta sono quelli sopra elencati (dalla voce C.1 alla voce C.18) e corrispondono a quanto indicato all'Art. 10 - del presente Disciplinare.



Il punteggio complessivo sarà definito dalla somma dei punteggi di valutazione tecnica e di valutazione economica

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale.

Nel caso di **offerte pari classificate** prime in graduatoria si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel caso di **ulteriore parità** si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni.

Art. 14 - Costituzione e svolgimento dei lavori della commissione aggiudicatrice

Ai fini dell'espletamento delle sessioni di gara e della relativa aggiudicazione provvisoria, il Direttore del Servizio Affari Generali, Bilancio, Gestione Personale e Contenzioso, della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della Regione nominerà una apposita Commissione di gara, composta da almeno 3 membri, ed identificherà il soggetto che assumerà le funzioni di Presidente scelto tra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale.

Tutte le fasi di gara e le operazioni eseguite dalla Commissione verranno registrate in appositi verbali, a cura di un Segretario senza diritto di voto, e saranno controfirmati dal Presidente e dai membri della Commissione stessa. Le eventuali esclusioni dovranno essere dettagliatamente motivate.

Art. 15 - Validità dell'offerta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Gli offerenti dopo tale data hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, sempre che, nel frattempo, gli stessi non siano stati informati dell'aggiudicazione dell'appalto a proprio favore.

La semplice presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale che si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di procedere o meno all'aggiudicazione, ovvero di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta purché valida e ritenuta adeguata alle proprie esigenze, o di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse ove si evidenziasse la non idoneità o economicità delle offerte presentate.

Mentre con la presentazione dell'offerta l'Aggiudicatario è immediatamente obbligato nei confronti dell'Amministrazione ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa nonché del presente disciplinare e del capitolato tecnico, per l'Amministrazione regionale il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 16 - Cauzione provvisoria

L'impresa partecipante dovrà, a pena di esclusione, accompagnare la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'importo netto posto a base d'asta, a garanzia dell'obbligo di serietà dell'offerta e a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa.

La cauzione provvisoria, nelle forme sopra indicate, dovrà decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, avere validità per almeno 180 giorni e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante. Dovrà inoltre essere accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione rilasciata dall'Istituto bancario o dalla Compagnia assicurativa contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione.

Per l'aggiudicatario la cauzione sarà svincolata al momento della prestazione della cauzione definitiva; per gli altri offerenti, su richiesta degli stessi, decorsi trenta giorni dall'aggiudicazione.



Nel caso in cui l'aggiudicatario rinunci all'affidamento dell'appalto, l'Amministrazione tratterrà a titolo di penale la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Nel caso di R.T.I., da costituirsi o già costituito, la cauzione deve essere prestata dall'impresa mandataria. In caso di Consorzio formalmente costituito la cauzione provvisoria deve essere presentata dal Consorzio. Nel caso di Consorzio non ancora formalmente costituito la cauzione provvisoria può essere prestata da una delle imprese consorziate.

Art. 17 - Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto, e comunque non prima che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a spese dell'impresa aggiudicataria e su esplicita domanda nella quale l'impresa stessa dichiarerà di non avere altro da pretendere dall'Amministrazione.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 18 - Polizza assicurativa

L'impresa aggiudicataria assumerà in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti, da parte di persone o cose dell'Amministrazione Regionale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze riconducibili all'operato proprio o, eventualmente, delle imprese subappaltatrici.

L'impresa si assumerà, altresì, la responsabilità per i danni arrecati direttamente o indirettamente all'Amministrazione o a terzi per il malfunzionamento della fornitura/servizi o altro, imputabili a dolo o colpa dell'impresa stessa o del personale agli stessi adibito.

A tal fine l'impresa dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una o più polizze assicurative che tengano indenne l'Amministrazione da tutti i rischi riferibili alle attività oggetto del contratto, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore.

Il massimale assicurato dovrà essere pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per evento dannoso/sinistro e a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per persona/sinistro e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Amministrazione regionale a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, ovvero



mediante vincolo a favore dell'Amministrazione regionale di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione regionale e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata, fatto salvo l'obbligo del risarcimento dei danni subiti.

Art. 19 - Subappalto

Il subappalto è regolamentato dal disposto dell'articolo 16 del D.Lgs. 358/92, fermo restando il richiamo del presente articolo alle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 55/1990, come modificato dall'art. 34 della Legge n. 109/1994 coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 415/1998.

E' vietato all'impresa aggiudicataria, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, cedere ad altri l'esecuzione di tutta o parte della fornitura/servizi. Le cessioni senza consenso o qualsiasi altro atto diretto a nasconderle, faranno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e ad effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione prevista.

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, l'impresa deve comunque avere indicato in sede di gara le parti dell'offerta che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere concessa all'aggiudicatario. L'autorizzazione per l'affidamento in subappalto, potrà essere concessa dall'Amministrazione fatte salve le altre condizioni previste dall'art. 18 della Legge 55/1990.

In ogni caso la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo del contratto.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme stabilite dal suindicato art. 18 della Legge n. 55/1990 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi il pagamento all'impresa non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti citati l'aggiudicatario non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha diritto a risarcimento danni.

Si ricorda che:

- il contratto tra l'Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione entro venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture/servizi, corredato della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei medesimi requisiti già accertati in capo all'aggiudicatario;
- i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'appaltatore;
- l'Amministrazione regionale resterà completamente estranea ai rapporti tra aggiudicataria e subappaltatore, così come a quelli tra aggiudicataria e suoi fornitori; qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall'aggiudicataria per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi.

Durante il rapporto contrattuale, qualora l'Amministrazione regionale, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore incompetente o inaffidabile, provvederà a comunicarlo per iscritto all'aggiudicataria, la quale dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà diritto alcuno all'aggiudicataria di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.



Art. 20 - Aggiudicazione e stipulazione del contratto

L'Amministrazione regionale procederà all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli, in capo all'aggiudicataria, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ed il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti.

L'Amministrazione notificherà quindi all'Impresa l'avvenuta aggiudicazione definitiva, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, da inviare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nella data che verrà fissata dall'Amministrazione si provvederà alla stipula del contratto di appalto e le spese di registrazione, bollo e ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla stipula del contratto saranno a totale carico dell'aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

Qualora l'aggiudicataria non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti, sarà considerata decaduta dall'aggiudicazione.

Nel contratto verranno formalmente ed esplicitamente richiamati come parte integrante, anche se non direttamente allegati, il capitolato tecnico, e tutti gli allegati in essi richiamati, mentre l'offerta economica presentata in sede di gara verrà allegata per costituire parte integrante e sostanziale del contratto.

In caso di mancata rispondenza, imprecisione o chiarezza descrittiva della documentazione d'offerta allegata al contratto si riterranno valide le specifiche e le condizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico regolante l'appalto, che sono comunque da intendersi prevalenti nei casi di eventuale contraddittorio.

Art. 21 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

A seguito dell'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione inviterà l'Impresa aggiudicataria a:

1. produrre tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione e prevista dal presente disciplinare;
2. depositare le spese di contratto, registro e accessorie nessuna eccettuata ed esclusa, se richieste, che l'aggiudicataria riconosce a proprio carico;
3. presentare la cauzione definitiva di cui all'Art. 17 - del presente disciplinare;
4. firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di aggiudicazione a favore di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le singole partecipanti dovranno conferire, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione.

Il mancato adempimento a quanto richiesto nei commi precedenti comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Eventuali verifiche, che dovessero accertare che l'impresa aggiudicataria non risulti in possesso dei requisiti richiesti, ne comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

La rinuncia immotivata all'affidamento o la risoluzione del contratto per causa dell'aggiudicataria determinerà l'incameramento della cauzione e l'accollo da parte dell'aggiudicataria dei maggiori oneri che dovrà sostenere l'Amministrazione per il rinnovo della procedura o affidamento all'impresa che segue in graduatoria, fatti salvi ulteriori danni.



Art. 22 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione regionale del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti.

A carico dell'Impresa aggiudicataria graveranno, integralmente e per tutta la durata del periodo contrattuale, i seguenti oneri:

1. le spese per la fornitura chiavi in mano dei prodotti e dei servizi, secondo quanto proposto in sede di offerta ed accettato con la stipula del contratto;
2. le spese di installazione, di imballo, nolo e trasporto del materiale, spedizione (anche se di carattere postale o via corriere), il recupero e lo smaltimento degli imballi, le attività accessorie, il tutto per la consegna ed installazione prevista all'interno delle sedi interessate;
3. le spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale dell'Impresa impegnato nelle fasi di esecuzione della fornitura e dei servizi;
4. l'attuazione delle condizioni di garanzia ed assistenza per i beni forniti;
5. qualunque altra opera e fornitura o prestazione necessaria per la corretta esecuzione e funzionalità dell'oggetto dell'appalto, per quanto concerne sia particolarità tecniche che legali e amministrative, comprese quelle opere o provvedimenti che siano prescritti da particolari disposizioni vigenti, emanate da qualunque autorità, anche se non specificatamente richiamate nei patti contrattuali, o che si rendano indispensabili per particolari ragioni contingenti di sicurezza o di altra natura;
6. la manutenzione della fibra ottica per l'intera durata della concessione in diritto d'uso irrevocabile per 15 anni, decorrenti secondo quanto specificato nel seguito del presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico.

L'impresa aggiudicataria si obbliga inoltre a:

- garantire l'esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici dell'Amministrazione, di tutte le attività previste dall'incarico conseguente all'aggiudicazione, secondo i tempi stabiliti e le esigenze dell'Amministrazione;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto e, relativamente alle prestazioni di specie, si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- applicare integralmente, in tutte le fasi di esecuzione delle prestazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e attuare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L.;
- eseguire la fornitura ed i servizi con personale proprio, di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta dell'Amministrazione, in ogni momento, l'elenco del personale tecnico addetto all'esecuzione dell'appalto; l'Amministrazione ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti del personale dell'aggiudicatario e richiederne la relativa sostituzione, su richiesta scritta, entro il termine massimo di 5 giorni.

L'aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure richieste per la salvaguardia fisica del personale impiegato, ponendo in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e di terzi, nonché per evitare danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione appaltante o di terzi.

Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro. L'Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Amministrazione e ai terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti e durante l'espletamento della fornitura e dei servizi oggetto del contratto.



Durante l'esecuzione dell'appalto l'Amministrazione potrà verificare se il personale impiegato corrisponde a quanto indicato dall'impresa, se risulta regolarmente assunto e assicurato, se dispone in dotazione delle idonee attrezzature e dei dispositivi di protezione al fine della sicurezza durante la realizzazione dei lavori.

Art. 23 - Luoghi e termini per la realizzazione dell'appalto

Tutte le attività previste in appalto dovranno essere attuate nell'ambito del territorio regionale della Sardegna, in accordo con le esigenze dell'Amministrazione e secondo le specifiche formulate dai Responsabili da questa indicati.

E' pertanto richiesto al soggetto aggiudicatario di disporre ed impiegare una adeguata struttura organizzativa atta a soddisfare il pieno rispetto delle esigenze di carattere logistico, la copertura territoriale in ambito regionale ed il rispetto dei tempi di realizzazione imposti, oltre che di quelli di intervento previsti per ciascuna tipologia di servizio richiesto. Allo scopo il soggetto aggiudicatario dovrà disporre (o predisporre) di almeno una propria sede operativa sul territorio regionale e, come meglio richiesto dal Capitolato tecnico (Art. 9 - Centro di gestione), dovrà attrezzarsi per rendere disponibile all'Amministrazione, per le funzionalità dell'appalto, una sede atta ad ospitare le strutture del Centro di gestione dislocata nell'area della città di Cagliari.

Il rispetto delle scadenze temporali previste è condizione indispensabile a garanzia della regolare realizzazione dell'appalto; in fase di esecuzione, si farà riferimento alle condizioni migliorative eventualmente proposte in sede di gara dall'impresa aggiudicataria.

I termini di esecuzione delle forniture, e più in generale quelli riferiti complessivamente all'intero appalto, sono precisati all'Art. 13 del Capitolato tecnico e sono di seguito richiamati con riferimento allo stato di completamento definito per ciascuna fase, in corrispondenza del quale si provvederà all'esecuzione dei collaudi in corso d'opera e finale e, in caso favorevole, ad autorizzare il pagamento degli importi in acconto o a saldo:

- **S0** stipula del contratto ed avvio;
- **S1** ($S0 + 6$ o *massimo 8 mesi*): è relativo alla piena disponibilità dell'infrastruttura di backbone (per 15 anni), compresa la fornitura ed installazione degli apparati e l'attivazione delle sedi dell'amministrazione regionale con migrazione dalla attuale rete;
- **S2** ($S1 + 2$ mesi): è relativo al completamento di tutte le fasi di realizzazione, compresa l'attivazione delle rimanenti sedi e di tuning iniziale della rete;
- **S3** ($S1 + 12$ mesi): è relativo alla definitiva messa a regime della rete;
- **S4** ($S3 + 6$ mesi): è relativo ad una fase intermedia di verifica di piena efficienza della rete;
- **S5** ($S4 + 6$ mesi): è relativo alla scadenza dei termini contrattuali di fornitura ed erogazione dei servizi, e alla completa presa in carico da parte dell'amministrazione.

Durante tutta l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario dovrà consentire l'effettuazione di verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio, sul rispetto dei termini e delle condizioni stabilite contrattualmente.

Art. 24 - Sospensione delle forniture e dei servizi

L'Impresa aggiudicataria non può sospendere l'effettuazione della fornitura e l'erogazione dei servizi, in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto delle controversie con l'Amministrazione. Tale evenienza costituirà inadempienza contrattuale e comporterà la conseguente risoluzione del contratto per colpa grave, restando a carico dell'Impresa tutti gli oneri, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.



Art. 25 - Risoluzione del contratto

Nel caso di imperfezioni e/o difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione ha facoltà di respingere la prestazione e di intimare, con lettera raccomandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale l'aggiudicatario si dovrà conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto sarà risolto di diritto.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

E' prevista la risoluzione contrattuale, oltre che in tutti gli altri casi già indicati dal presente Disciplinare:

1. nel caso di riscontrata non veridicità in tutto od in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
2. quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura concorsuale o di fallimento;
3. nel caso di inadempienza alle clausole e alle condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;
4. nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore netto del contratto;
5. nel caso di terzo esito negativo di collaudo, anche se condotto in corso d'opera.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.

Art. 26 - Esecuzione in danno

In caso di risoluzione del contratto durante l'esecuzione delle forniture o l'erogazione del servizio, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento di quanto previsto in appalto, con addebito del maggior costo sostenuto a carico dell'Impresa inadempiente, oltre che ad ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento contrattuale.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del progetto sarà comunicato all'aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di avvalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata dall'impresa e di differire il pagamento del saldo dovuto al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Art. 27 - Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto che verrà stipulato, nonché di cedere a terzi, in qualsiasi forma i crediti derivanti dallo stesso e di conferire procure all'incasso. In caso di violazione di tali divieti, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.



Art. 28 - Recesso della stazione appaltante

L'Amministrazione regionale potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che verrà stipulato anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicataria avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso ad alcun titolo.

Art. 29 - Responsabilità dell'aggiudicatario e rischi

L'Impresa è responsabile in caso di infortuni e danni arrecati a persone e cose, sia dell'Amministrazione appaltante che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Sono a carico dell'Impresa i rischi di perdite e di danni durante il trasporto dei prodotti e la sosta presso l'Amministrazione, nonché di quelli derivanti da vizi e difetti del materiale ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili all'Amministrazione stessa. I rischi di ogni genere entrano nel carico dell'Amministrazione solo dopo l'approvazione degli atti di collaudo favorevole e di accettazione.

Art. 30 - Invariabilità dei prezzi

Nei prezzi indicati in sede di offerta sono da intendersi compresi tutti gli oneri a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio dell'Impresa stessa anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d'opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell'offerta.

I prezzi sono considerati fissi ed invariabili, senza alcuna possibilità di revisione per l'intera durata di validità del contratto.

Art. 31 - Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione

Nel corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicataria, che ha l'obbligo di accettare a pena di risoluzione del contratto, variazioni al progetto iniziale che comportino un aumento o una diminuzione fino a un quinto dell'importo contrattuale. In tal caso restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il contenuto delle variazioni sarà descritto in apposito atto integrativo al contratto sottoscritto. Il relativo aumento, o diminuzione, del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, senza alcun ulteriore diritto per l'impresa.

Art. 32 - Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili direttamente all'Amministrazione, per mancato rispetto dei termini contrattuali e delle modalità di espletamento dell'appalto, l'Amministrazione regionale provvederà ad applicare specifiche penali il cui ammontare potrà essere direttamente trattenuto avvalendosi sui pagamenti in corso, sull'importo della cauzione o agendo in danno.

In particolare, sono previste:

1. Penali per ritardo sulla fornitura dell'infrastruttura e degli apparati

Saranno riferite a ciascun giorno solare di ritardo nel completamento della prima fase relativa alla realizzazione del progetto, come meglio individuata al Capitolo 13 del Capitolato tecnico, ed il cui termine massimo sarà compreso tra 6 e 8 mesi a partire dalla data di stipula del contratto ed in particolare sarà assunto con riferimento all'eventuale proposta migliorativa presentata in sede di offerta dall'aggiudicatario.



Relativamente al completamento della suddetta fase l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione di una penale fino a Euro 2.000,00 per ciascun giorno solare di ritardo rispetto al termine come sopra definito.

2. Penali per l'erogazione dei servizi

Per quanto riguarda le restanti componenti della fornitura e dei servizi richiesti, l'applicazione ed il calcolo degli importi di penale sarà riferito allo scostamento dai valori attesi di misurazione del livello di qualità, su base di un rendiconto soggetto a revisione annuale, e secondo quanto descritto nella successiva tabella che rapporta, con esplicito riferimento ai *Key Performance Indicator (KPI)* definiti al Capitolo 12 (Sezione 12.3) del Capitolato tecnico ed ai relativi *Key Performance Objectives (KPO)*, l'entità delle penali allo scostamento dai valori attesi per ciascuna tipologia di servizio.

<i>Key Performance Indicator (KPI)</i>	<i>Key Performance Objectives (KPO)</i>	<i>Entità della penale riferita allo scostamento dal valore atteso del KPO</i>
Problem Management		
Disponibilità piena dell'ambito backbone	valore atteso su media annua pari a 99,95%	Euro 20.000,00 per ogni decimo percentuale (0,1%) sotto soglia su media annua
Disponibilità piena o degradata dell'ambito backbone	valore atteso su media annua pari a 99,98%	Euro 10.000,00 per ogni decimo percentuale (0,1%) sotto soglia su media annua
Disponibilità piena di accesso del CED	valore atteso su media annua pari a 99,95%	Euro 10.000,00 per ogni decimo percentuale (0,1%) sotto soglia su media annua
Disponibilità piena o degradata di accesso del CED	valore atteso su media annua pari a 99,97%	Euro 5.000,00 per ogni decimo percentuale (0,1%) sotto soglia su media annua
Disponibilità piena di accesso delle altre sedi	valore atteso su media annua pari a 99,90%	Euro 5.000,00 per ogni decimo percentuale (0,1%) sotto soglia su media annua
Disponibilità piena o degradata di accesso delle altre sedi	valore atteso pari a 99,95% su media trimestrale	Euro 3.000,00 per ogni decimo percentuale (0,1%) sotto soglia su media annua
Risposta al disservizio	1 ora solare	Euro 50,00 per ogni ora solare di ritardo
Ripristino guasto su fibra ottica in IRU, per tutta la durata dell'IRU a 15 anni	16 ore solari	Euro 2.500,00 per ogni ora solare di ritardo
Ripristino guasto bloccante in ambito backbone, CED e sedi AF-RPR	4 ore solari	Euro 2.500,00 per ogni ora solare di ritardo
Ripristino guasto non bloccante backbone, CED e sedi AF-RPR	8 ore solari	Euro 500,00 per ogni ora solare di ritardo
Ripristino guasto bloccante in ambito accesso altre sedi	8 ore lavorative	Euro 200,00 per ogni ora solare di ritardo
Ripristino guasto non bloccante in ambito accesso altre sedi	16 ore lavorative	Euro 50,00 per ogni ora solare di ritardo



<i>Key Performance Indicator (KPI)</i>	<i>Key Performance Objectives (KPO)</i>	<i>Entità della penale riferita allo scostamento dal valore atteso del KPO</i>
Provisioning Management		
Fornitura di apparati per l'attivazione di una sede	30 gg lavorativi	Euro 150,00 per ogni giorno solare di ritardo
Fornitura di apparati per l'implementazione di nuove funzionalità	30 gg lavorativi	Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo
Fornitura di una linea di accesso per l'attivazione di una sede (banda minore o uguale a 4x2 Mbit/s)	30 gg lavorativi	Euro 150,00 per ogni giorno solare di ritardo
Dismissione di una sede (disattivazione della linea)	30 gg lavorativi	Euro 50,00 per ogni giorno solare di ritardo
Change Management		
Modifica della banda di accesso di una sede	10 gg lavorativi	Euro 150,00 per ogni giorno solare di ritardo
Modifica del POP di attestazione di una linea di accesso	20 gg lavorativi	Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo
Modifica della tecnologia di accesso di una sede	30 gg lavorativi	Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo
Performance Management		
In questo caso la verifica del rispetto dei KPO sarà condotta periodicamente da parte del personale incaricato dall'Amministrazione e con il supporto costante da parte dell'aggiudicatario. La verifica, periodica o saltuaria, che dovesse portare ad accertare il mancato soddisfacimento dei livelli attesi per cause dipendenti dall'aggiudicatario, comporterà, da parte dell'Amministrazione, la contestazione formale e l'intimazione a provvedere in merito entro un termine temporale variabile, a seconda del caso, da un minimo di 7 ad un massimo di 14 giorni solari, oltre il quale sarà applicata una penale giornaliera di Euro 500,00.		

L'Amministrazione, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione, potrà disporre proroga dei termini riguardanti l'applicazione delle penali o una maggiore tolleranza a riguardo delle soglie di applicazione riferite alle classi di servizio.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà comunque il diritto da parte dell'amministrazione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente.

Art. 33 - Condizioni sulla concessione del diritto d'uso delle coppie di fibra ottica sottomarina

Il presente appalto si fonda sul requisito fondamentale per cui, a parziale compensazione dei costi di realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione regionale cederà a sua volta il diritto d'uso irrevocabile IRU (*Indefeasible Right of Use*) - per un periodo anch'esso di 15 anni - di due coppie di fibre ottiche sottomarine posate dal Consorzio Janna ed attualmente nella disponibilità dell'Amministrazione stessa.

Più in particolare, e come meglio precisato nella Sezione 1.2 del Capitolato tecnico (e sue sottosezioni) quanto relativo all'infrastruttura in fibra ottica acquisita con il presente appalto, verrà ad essere interamente compensato, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, con l'analogha cessione del diritto d'uso, e per medesima durata temporale di 15 anni, di due coppie in fibra ottica delle tratte sottomarine del Consorzio Janna secondo una delle seguenti opzioni che vengono lasciate alla scelta del fornitore:

- due coppie nella tratta Olbia - Civitavecchia;
- due coppie nella tratta Cagliari - Mazara Del Vallo;



- una coppia nella tratta Olbia - Civitavecchia ed una coppia nella tratta Cagliari - Mazara Del Vallo.

Contestualmente la Regione Sardegna sosterrà tutti gli oneri di manutenzione della fibra Janna (erogandone pertanto il servizio nei confronti dell'aggiudicatario) che sono da intendersi completamente posti in compensazione con gli analoghi oneri richiesti al fornitore secondo quanto previsto dall'appalto.

La Regione Sardegna metterà inoltre a disposizione del fornitore, nelle sedi di terminazione della fibra Janna, spazi tecnici e servizi di facility management per ospitare eventuali apparati del fornitore stesso a condizioni di fornitura che costituiranno anch'esse parziale compensazione dei costi che l'Amministrazione dovrà a sua volta sostenere per gli analoghi spazi e servizi necessari alla realizzazione dei PoP regionali di cui al punto 1) della Sezione 1.4 del Capitolato tecnico.

Le condizioni particolari connesse alla cessione del diritto d'uso, i servizi di housing, facility management, e di manutenzione della fibra che saranno applicate dalla Regione Sardegna nei confronti del fornitore aggiudicatario saranno quelle previste e garantite dal Consorzio Janna che trovano dettagliata descrizione nell'Allegato C. del Capitolato tecnico e nella documentazione messa a disposizione in visione presso il Servizio competente, come già indicato al precedente Art. 3 - .

Art. 34 - Oneri del fornitore alla scadenza contrattuale

In previsione della scadenza del termine di copertura contrattuale, riferito all'erogazione dei servizi nel funzionamento a regime, sarà comunque compito dell'aggiudicatario quello di collaborare con l'Amministrazione per la pianificazione della fase di transizione comprendente il completo trasferimento, nonché il continuo mantenimento dei livelli di servizio richiesti per l'intera rete:

- al fine di consentire il pieno subentro dell'Amministrazione stessa con la presa in carico ed in gestione delle forniture, degli impianti e dei vari servizi necessari a garantire il regolare funzionamento a regime;
- ovvero, al fine di consentire il subentro di eventuali diversi fornitori, anche se solo per alcune componenti del servizio.

Nel caso in cui la durata del periodo di transizione dovesse protrarsi oltre i termini di scadenza contrattuale, sarà cura dell'aggiudicatario garantire, su richiesta dell'Amministrazione e alle medesime condizioni sancite dal contratto, la continuità nell'erogazione dei servizi previsti in appalto o anche solo parte di essi fino al subentro delle strutture dell'Amministrazione o dell'operatività di nuovi contratti stipulati dall'Amministrazione per l'erogazione dei servizi.

Nel caso in cui parte dei servizi, alla naturale scadenza, dovessero essere affidati ad altro fornitore e parte al medesimo aggiudicatario del presente appalto, l'aggiudicatario stesso si impegna a non ostacolare o vincolare in alcun modo il diverso fornitore che viene ad operare, a tutti gli effetti, su incarico dell'Amministrazione e per il raggiungimento degli scopi fissati dall'Amministrazione stessa.

In particolare la condizione di cui sopra potrà verificarsi a seguito del rapporto contrattuale contestuale all'acquisizione, in diritto d'uso irrevocabile per 15 anni, delle coppie di fibra ottica ed a seguito della durata temporale inferiore prevista per i restanti servizi in appalto. L'eventuale subentro, nel corso del tempo, di diversi fornitori comporterà infatti la necessità, da parte di questi ultimi, di rapportarsi con il soggetto aggiudicatario del presente appalto per condividere - ad esempio - l'accesso ai siti o per concordare modalità di configurazione e gestione della rete, o - infine - per integrare la rete stessa con nuovi apparati, impianti o servizi di connettività secondo interventi che, se conformi alle normative vigenti e concepiti con regole e specifiche tecniche certificate, dovranno comunque essere sempre garantiti.

A tale riguardo, come espressamente richiesto al requisito {R.16} della Sezione 5.3. del Capitolato tecnico, ed in considerazione anche dell'investimento iniziale assunto dall'Amministrazione circa gli oneri di predisposizione dei siti destinati ad ospitare in housing i propri apparati, l'aggiudicatario sarà vincolato a mantenere la disponibilità dei propri siti interessati alla realizzazione dell'appalto per la durata di 15 anni.

La suddetta condizione vincolerà pertanto l'aggiudicatario a concedere la disponibilità dei siti per conto dell'Amministrazione regionale, alle medesime condizioni previste nel presente appalto, anche



per il tramite di diversi fornitori che dovessero risultare aggiudicatari di future gare d'appalto comunque incaricati dall'Amministrazione a operare su forniture e servizi necessari all'ampliamento o alla gestione della rete.

Qualora da parte dell'Amministrazione non sia specificato altrimenti, al termine della durata contrattuale l'aggiudicatario dovrà provvedere a trasferire in capo all'Amministrazione tutte le forniture, i dati e la documentazione gestita nel periodo di esecuzione del contratto.

In tutti i casi, ed anche dovendosi affidare ad altri fornitori tutti o parte dei servizi, rimane a completo onere dell'aggiudicatario del presente appalto quello di garantire la fornitura ed il mantenimento dei livelli di servizio richiesti per quanto specificatamente riferito all'infrastruttura in fibra ottica acquisita in diritto d'uso irrevocabile (IRU) e alla relativa manutenzione per tutta la durata dell'IRU.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia provveduto, al fine di garantire la manutenzione degli apparati, a dotarsi di scorte inventariabili acquisite nell'ambito delle forniture previste in appalto, sarà sua cura, al termine del periodo contrattuale, documentare l'utilizzo di tali scorte e consegnare all'Amministrazione gli eventuali componenti o parti di ricambio non utilizzati o ancora efficienti.

Capo II - REQUISITI DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Art. 35 - Dettaglio descrittivo

Il dettaglio delle forniture e dei servizi previsti per la realizzazione dell'appalto e per la sua completa conduzione è definito in termini di caratteristiche, specifiche tecniche, specifiche prestazionali e qualitative, dimensionamento e quantità nel Capitolato tecnico a cui espressamente si rimanda.

Art. 36 - Requisiti generali della fornitura

L'offerta tecnica ed economica dovrà essere conforme alle specifiche fornite nel capitolato tecnico e dovrà prevedere la completa analisi della situazione attuale e delle esigenze manifestate dall'Amministrazione, e la giustificazione delle scelte operate, sia a livello tecnico che a livello economico, in riferimento a soluzioni alternative plausibili per i vari ambiti o a nuove opportunità o tecnologie proposte in termini migliorativi rispetto alle richieste.

La fornitura dovrà comprendere complessivamente quanto necessario alla realizzazione a regola d'arte di quanto previsto con l'appalto; dovrà pertanto essere eseguita secondo la formula *Chiavi in Mano*, ossia comprensiva anche delle componenti eventualmente non esplicitate, ma necessarie al soddisfacimento di tutti i requisiti dell'appalto stesso.

La fornitura degli apparati sarà intesa non esplicitamente riferita al singolo componente, ma più generalmente in termini di sistemi e blocchi funzionali realizzabili, in risposta al dimensionamento e alle funzionalità richieste, anche con ricorso a più apparati o combinazioni di apparati diversi. La soluzione specifica adottata dovrà essere accuratamente descritta e giustificata nella proposta tecnica presentata in sede di gara e sarà opportunamente valutata con preferenza rivolta alle soluzioni integrate che minimizzano il numero di apparati, godono di adeguata espandibilità e facilitano le operazioni di gestione e manutenzione.

E' in tutti i casi responsabilità dell'aggiudicatario quella di definire e fornire la soluzione completa atta a soddisfare i requisiti di funzionalità, prestazioni, affidabilità, dimensionamento e possibilità di ampliamento, livelli di servizio, ecc. specificati nel capitolato tecnico, per ciascun componente e per l'intera fornitura nel suo complesso.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica e si impegna, per tutta la durata del contratto, a garantire la compatibilità tecnica della fornitura e ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche tecniche per tutte le tipologie di prodotto fornito. Dovrà inoltre assicurare la disponibilità delle parti di ricambio di tutti i modelli di apparati oggetto della fornitura stessa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di stipula del contratto.



Tutta la fornitura e la messa in opera dovranno rispondere in generale alla normativa vigente, sia italiana che europea, e puntualmente dovrà soddisfare il rispetto delle specifiche normative e di certificazione dettagliate, per ciascun singolo componente, nella rispettiva descrizione contenuta nel capitolato tecnico.

Al fine di uniformare le forniture e ottimizzarne la gestione, tutti gli apparati di networking oggetto della fornitura dovranno essere prodotti da un unico costruttore e tutta la componentistica (comprese le memorie o le espansioni addizionali), il software e le relative licenze d'uso dovranno essere originali e certificati dal rispettivo produttore. Le licenze d'uso del software per gli apparati, per la gestione della rete e per tutti i sistemi forniti dovranno essere intestate all'Amministrazione regionale.

Resta comunque obbligo del fornitore quello di garantire la piena integrazione dei componenti proposti e la piena compatibilità con i software utilizzati.

Le fasi inerenti la fornitura dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Qualità la cui versione finale sarà predisposta dall'Impresa sulla base del modello proposto in sede di offerta e con l'integrazione di quanto richiesto e concordato con l'Amministrazione entro la fase preliminare di pianificazione esecutiva delle attività previste in appalto.

Art. 37 - Condizioni per la realizzazione degli impianti

Le diverse sedi interessate dalla realizzazione dell'intervento previsto in appalto, ed in particolare quelle che saranno servite dalla rete metropolitana dell'Amministrazione, dispongono di appositi locali tecnici e sono generalmente attrezzate con disponibilità di propri impianti, canalizzazioni e spazi tecnici opportuni. Resta comunque a carico dell'aggiudicatario l'onere di prendere visione di tutte le possibili condizioni che possano condizionare la formulazione della propria offerta al fine di comprendere anche tutti gli oneri per garantire la consegna ed installazione entro la sede e presso il nodo di interfacciamento degli apparati ed impianti relativi alla rete interna all'edificio. In particolare, per l'erogazione dei servizi di connettività, l'aggiudicatario dovrà assumere in proprio tutti gli oneri riguardanti i costi di canalizzazione, di cablaggio, ecc., fino al punto terminale di consegna.

E' a totale carico del soggetto aggiudicatario provvedere alla fornitura degli impianti (o componenti di impianto) e delle necessarie apparecchiature complementari atte ad assicurare la completa realizzazione delle prestazioni richieste in appalto, all'acquisizione delle licenze, autorizzazioni e concessioni previste per legge, e all'impiego dell'idonea strumentazione. E' inoltre compito dell'aggiudicatario quello di provvedere al rilascio di tutte le dovute certificazioni imposte dalla normativa vigente o richieste dall'Amministrazione secondo la specificità di quanto oggetto dell'appalto.

L'organico e la dotazione di strumentazione dell'aggiudicatario devono essere tali da poter assicurare l'avviamento e l'esecuzione anche contemporanea di interventi presso diversi edifici.

Non potrà considerarsi onere a carico dell'Amministrazione quello di rendere disponibili spazi di stoccaggio temporaneo delle forniture, mezzi di trasporto, di sollevamento, o qualsiasi altro tipo di attrezzature, ovvero anche manodopera o attività straordinaria del proprio personale, che l'aggiudicatario possa richiedere, o ponga a condizione, ai fini della corretta esecuzione dell'appalto e dello svolgimento delle attività contrattuali di propria competenza.

Anche tutte le fasi connesse alla fornitura della connettività e alla realizzazione dei necessari impianti dovranno essere eseguite da personale specializzato e secondo le modalità, i processi, le responsabilità ed i controlli precisati nel Piano di Qualità nella sua versione finale concordata con l'Amministrazione.

Art. 38 - Condizioni per l'erogazione dei servizi

I servizi richiesti in appalto e le rispettive condizioni di erogazione sono precisate nel Capitolato tecnico a cui si rimanda. Anche con riferimento ad essi si provvederà a dettagliare - nella versione finale del Piano di Qualità concordato con l'Amministrazione - modalità, processi, requisiti, risorse e profili del personale impiegato, responsabilità, metodi di controllo, condizioni di accettabilità, e quanto necessario a regolarne e controllarne l'erogazione.



L'aggiudicatario dovrà predisporre ad erogare il proprio servizio anche al fine di affrontare e risolvere direttamente casi o impedimenti che non siano precisamente previsti nell'ambito del processo in atto di svolgimento, ma che ne condizionano tuttavia il completamento entro i termini previsti o il completo raggiungimento degli obiettivi attesi.

Art. 39 - Condizioni per l'accesso ai locali ed ai sistemi gestiti dall'aggiudicatario

Nei locali messi a disposizione da parte dell'aggiudicatario per il servizio di *housing*, ovvero nei locali in cui l'aggiudicatario installa ed utilizza sistemi dell'Amministrazione facenti parte delle forniture del presente appalto, dovrà essere sempre consentito l'accesso da parte del personale incaricato dall'Amministrazione per lo svolgimento di attività di controllo, collaudo, di manutenzione e gestione in loco degli apparati ospitati.

Nel periodo di affidamento in *outsourcing* del servizio di gestione della rete, l'accesso ai locali e a tutte le funzionalità rese dalla piattaforma del Centro di gestione dovrà essere consentito al personale indicato o incaricato dall'Amministrazione anche per consentire la visibilità delle informazioni e dei dati direttamente gestiti su tale piattaforma.

La regolamentazione delle modalità di accesso ai locali del fornitore ed i livelli di responsabilità richiesti in merito saranno precisati puntualmente in sede di stipula del contratto.

Art. 40 - Garanzia e possesso di certificazioni di prodotto

Fatte salve tutte le condizioni connesse all'erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti previsti in appalto, l'aggiudicatario garantisce comunque i beni forniti da tutti i vizi e le difformità, esclusi quelli derivanti da caso fortuito e forza maggiore, per un periodo non inferiore a due anni dalla data del trasferimento della proprietà.

Tutti i difetti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia, anche se dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati o per difetto di installazione, dovranno essere prontamente eliminati a spese dell'aggiudicatario, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione; in caso contrario provvederà l'Amministrazione, addebitando le spese all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tale obbligo tempestivamente e comunque non oltre i tempi previsti dal presente Disciplinare e dal Capitolato tecnico, nell'ambito del servizio di manutenzione. Entro lo stesso termine dovrà provvedere, ove necessario, a sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse ritenuto sufficiente, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi. Restano a completo carico dell'aggiudicatario tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni quali fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi, trasferte, permanenze e quant'altro si renda necessario per una perfetta riparazione.

L'aggiudicatario deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dal produttore a riguardo dei prodotti offerti e su cui vengono operati gli interventi di installazione, di configurazione, di assistenza e di manutenzione, che devono essere comunque eseguiti da personale altamente qualificato.

Qualora si dovesse riscontrare la ripetuta necessità di intervento su un dato impianto o apparecchiatura per la medesima causa, ovvero si dovessero riscontrare difetti non risolti entro un numero limitato di interventi di riparazione, dovrà essere garantita la completa sostituzione dell'intera apparecchiatura con una nuova equivalente.



Capo III - NORME PER L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E IL PAGAMENTO

Art. 41 - Conduzione e responsabilità dell'appalto

La conduzione dell'appalto è a totale carico del soggetto aggiudicatario che dovrà comunque sottomettersi al controllo da parte dell'Amministrazione ed effettuare lo svolgimento delle proprie attività in piena integrazione e coordinamento con le strutture dell'Amministrazione Regionale, i relativi Responsabili ed eventualmente con gli altri Enti congiuntamente interessati o coinvolti nella realizzazione dell'appalto.

Restano a carico dell'aggiudicatario tutte le attività e gli eventuali oneri economici per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente (Legge n. 46/1990, Legge n. 626/1994, D.lgs. n. 494/1996, ecc.) in materia di sicurezza nello svolgimento delle attività connesse all'appalto.

Art. 42 - Capo progetto

Al momento dell'affidamento dell'appalto l'aggiudicatario dovrà nominare come **Capo progetto** un proprio referente tecnico esperto, incaricato del coordinamento delle fasi di realizzazione ed erogazione delle forniture/servizi e referente nei confronti dell'Amministrazione e del **Coordinatore di progetto** da questa indicato.

Al Capo progetto sarà attribuita la precisa responsabilità di seguire tutte le fasi dell'appalto e di collaudo nel rispetto degli obblighi contrattuali e di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti italiani e comunitari vigenti, o che siano emanati in corso d'opera per lo specifico appalto di che trattasi.

Ruolo del Capo progetto sarà anche quello di pianificare e seguire direttamente le fasi attuative dell'appalto e della sua gestione, di redigere le relazioni periodiche sull'andamento delle forniture e dei servizi resi, nonché quello di affrontare e risolvere, con i referenti dell'Amministrazione, tutte le problematiche di funzionamento e attuazione.

La funzione di Capo progetto dovrà essere affidata a persona competente, in possesso di documentata esperienza nella gestione e coordinamento di progetti nel settore delle telecomunicazioni e della trasmissione dati, di processi riguardanti l'erogazione di servizi e con specializzazione e competenza riconosciuta dall'Amministrazione.

Art. 43 - Coordinatore di progetto e gestione del contratto

L'Amministrazione provvederà, a sua volta, a nominare un **Coordinatore di progetto** per la realizzazione dell'intero intervento, con specifiche competenze tecniche e amministrative. Il coordinatore di progetto avrà la responsabilità dell'esecuzione del contratto e svolgerà i seguenti compiti:

- tenere un costante e diretto raccordo con l'impresa aggiudicataria;
- vigilare e verificare la corretta esecuzione dell'appalto in ogni sua parte, in conformità alle condizioni contrattuali e all'offerta aggiudicataria;
- verificare il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature fornite e la loro corrispondenza a quanto richiesto dall'Amministrazione;
- proporre l'adozione delle misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali;
- provvedere all'accettazione provvisoria delle consegne di impianti, apparecchiature ed altri sistemi;
- indire e presenziare ad incontri periodici con il Capo progetto dell'impresa aggiudicataria e monitorare la corretta esecuzione ed il rispetto dei tempi di realizzazione;



- effettuare, anche senza preavviso alcuno, verifiche periodiche sul corretto svolgimento delle fasi di realizzazione, di esecuzione, di conduzione, e di manutenzione;
- riferire all'Amministrazione circa le eventuali inadempienze contrattuali da parte dell'aggiudicatario;
- garantire che le eventuali varianti adottate non siano in contrasto con la realizzazione dell'intero appalto o tali da condizionare negativamente l'esecuzione di altre fasi e, più in generale, tali da non compromettere le finalità del progetto e le future possibilità di ampliamento;
- far rispettare le disposizioni per la sicurezza dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria, sia del personale dell'Amministrazione, sia del pubblico che eventualmente ha accesso o transita in prossimità dei locali sede dei lavori in corso;
- far predisporre tutta la necessaria documentazione descrittiva delle attività svolte durante l'esecuzione del progetto, le relazioni periodiche di riscontro, l'elenco del materiale fornito, e richiedere, sia in formato cartaceo che elettronico, il rilascio di tutte le informazioni utili ai fini della personalizzazione parametrica dei sistemi e delle procedure, alla gestione degli utenti, password e livelli di sicurezza e a quant'altro risulti utile e indispensabile all'Amministrazione a titolo di descrizione e documentazione di tutte le attività svolte durante l'esecuzione dell'appalto;
- redigere, in raccordo con il Capo progetto dell'impresa aggiudicataria, gli stati di avanzamento e mantenere aggiornato l'elenco dei lavori, delle forniture, dei servizi e di quant'altro oggetto dell'appalto, nonché mantenere la contabilità di progetto;
- collaborare con la Commissione di collaudo, supportare le operazioni di verifica e presenziare a tutte le attività di collaudo e accettazione in corso d'opera e finale;
- apporre il visto di controllo sulle fatture proponendo la liquidazione a norma di legge e del presente Disciplinare;
- fornire attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del procedimento.

Il Coordinatore di progetto potrà essere affiancato e supportato da altre professionalità a richiesta dello stesso, ovvero ritenute necessarie dall'Amministrazione regionale, eventualmente costituite anche in commissione.

Art. 44 - Verifica di regolare fornitura e accettazione provvisoria

La completa realizzazione degli impianti e l'espletamento della fornitura, data installata, configurata e completamente utilizzabile, sarà sottoposta a verifica di regolarità secondo quanto stabilito dal Piano di Qualità concordato con l'Amministrazione.

La suddetta verifica di regolarità sarà compiuta - generalmente e con riferimento alle parti significative - dal Coordinatore di progetto il quale potrà comunque essere supportato, o anche sostituito all'occorrenza, da altro personale tecnico indicato dall'Amministrazione.

Per componenti minimali della fornitura, o per interventi presso le sedi diffuse nel territorio regionale, la verifica potrà essere demandata al personale dell'impresa aggiudicataria che, a seguito della esecuzione degli opportuni test e controlli, provvederà a predisporre un apposito rapporto atto a dettagliare l'idoneità dell'impianto o del componente fornito e ad attestarne la completa messa in funzionamento. In tale caso il Coordinatore di progetto provvederà ad acquisire il suddetto rapporto e, se risultante con esito favorevole, potrà considerare compiuta la relativa parte di fornitura riservandosi comunque di effettuare accertamenti diretti, o per il tramite del personale impiegato presso la sede interessata o con opportuno sopralluogo anche in assenza del personale dell'impresa aggiudicataria.

Nei rapporti di installazione - da redigersi comunque in tutti i casi - dovrà essere precisata la sede interessata, la data e l'ora di espletamento della fornitura e quella di verifica favorevole, il nominativo del personale intervenuto per conto dell'aggiudicatario e dell'Amministrazione, l'elenco e la precisa descrizione e identificazione dei beni forniti, l'indicazione delle attività svolte, la tipologia e l'esito dei test e delle verifiche compiute; dovranno essere inoltre allegate, se dovute, le relative certificazioni o dichiarazioni di conformità rese nel rispetto delle normative vigenti.



Il favorevole esito della verifica non è da intendersi esaustivo e vincolante a riguardo dello svolgimento delle operazioni di collaudo (la cui competenza è in capo alla Commissione di collaudo appositamente nominata), ma potrebbe consentire comunque l'accettazione provvisoria ed il pieno utilizzo operativo da parte dell'Amministrazione.

La richiesta dell'aggiudicatario di pervenire al collaudo in corso d'opera (o finale), e al riconoscimento del relativo stato di avanzamento, dovrà essere supportata dall'avvenuto e preventivo accertamento, da parte dell'aggiudicatario stesso, dell'esito positivo circa la regolarità di completamento delle forniture da sottoporre a collaudo.

Art. 45 - Monitoraggio dell'appalto e misurazione del livello di servizio

Come meglio precisato nel Capitolato tecnico, è a carico del soggetto aggiudicatario provvedere alla costante misurazione e alla periodica rendicontazione dei livelli di servizio, certificandone la rispondenza entro i valori previsti contrattualmente, documentando le situazioni anomale e fornendo le relative giustificazioni in merito.

La periodicità, richiesta almeno trimestrale, è da ritenersi riferita alle operazioni di rendicontazione e di verifica che l'aggiudicatario si obbliga ad eseguire, dandone riscontro all'Amministrazione, la quale potrà richiedere - anche con diversa periodicità o con riferimento ad un preciso momento e senza specifico preavviso - che vengano effettuate precise misurazioni sui livelli qualitativi del servizio erogato anche con analisi parziali o puntuali per sedi, tipo di traffico, tipologia di profilo, ecc.

Potranno essere inoltre richieste verifiche e misurazioni sulla base delle segnalazioni degli utenti ed utilizzatori della rete o a seguito di guasti e malfunzionamenti ripetuti.

L'attività di monitoraggio dell'appalto sarà eseguita costantemente dal Coordinatore di progetto, e da personale o opportuna commissione individuata dall'Amministrazione, e riguarderà non tanto la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'appalto (azione questa demandata ai collaudi in corso d'opera), bensì la continua vigilanza rivolta anche a riscontrare e segnalare tempestivamente eventuali non conformità nella conduzione del progetto da parte dell'aggiudicatario.

Il mantenimento dei livelli di servizio previsti contrattualmente costituisce riconoscimento di regolare esecuzione del servizio; in caso contrario l'Amministrazione, dapprima per il tramite del Coordinatore di progetto e di seguito per vie formali, provvederà ad intimare all'aggiudicatario il pieno ripristino del livello di servizio, salvo operare con l'esecuzione in danno e con l'applicazione delle penali previste.

Art. 46 - Varianti

L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le varianti in corso di realizzazione presentate qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa Amministrazione.

In sede di formulazione dell'offerta, come precisato nel Capitolato tecnico e meglio richiamato nei diversi "Quesiti" indicati con {Q.j}, il soggetto partecipante potrà proporre, negli ambiti consentiti, soluzioni alternative o in variante (anche migliorative) rispetto ai requisiti richiesti purché ne faccia esplicito richiamo e le accompagni da adeguata giustificazione ed analisi di idoneità anche nel più generale contesto dell'intero appalto.

Durante la fase di definizione contrattuale e/o in fase di esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione si riserva di richiedere o di accettare la proposta di varianti finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale dei sistemi e dei servizi resi, ovvero atte ad accogliere soluzioni tecniche suggerite dall'avvento di nuove tecnologie.

In tutti i casi, ed anche se dovute a cause di impossibilità sopravvenute per caso fortuito o forza maggiore, l'approvazione delle varianti dovrà essere sempre concordata e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti equivalente sotto il profilo tecnico ed economico e consenta il soddisfacimento degli obiettivi dell'appalto. Le varianti dovranno comunque essere formalizzate e sottoscritte per accettazione da entrambe le parti.



Nel caso in cui le varianti si dovessero rendere necessarie per la correzione di errori, trascuratezza o mancata attenzione da parte dell'Impresa aggiudicataria circa la definizione ed il dimensionamento della propria offerta, tali varianti, se necessarie a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, dovranno essere obbligatoriamente operate a costo zero per l'Amministrazione ed a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 47 - Commissione di collaudo

I collaudi e l'accettazione definitiva delle prestazioni contrattuali, da eseguirsi in corso d'opera e a termine della durata contrattuale, saranno effettuati da un'apposita Commissione di collaudo nominata, successivamente alla stipulazione del contratto, dal Direttore del Servizio degli Affari Generali, Bilancio, Gestione del Personale e Contenzioso, e composta da tre membri di cui uno indicato con le funzioni di Presidente.

La Commissione opererà in piena autonomia comunicando, all'impresa aggiudicataria e all'Amministrazione, le date previste per le visite di collaudo, i luoghi, le modalità, l'eventuale richiesta di specifica strumentazione di misura (o di personale specializzato per l'esecuzione di prove e misurazioni), nonché della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento del collaudo.

Di tutte le operazioni di collaudo sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare:

- il luogo, la data e l'ora in cui si sono svolte le operazioni di collaudo;
- i nominativi dei membri della Commissione e dei rappresentanti dell'impresa aggiudicataria e dell'Amministrazione;
- la descrizione delle operazioni di collaudo svolte;
- la verifica del rispetto dei termini temporali ed in generale del pieno adempimento a tutti gli obblighi contrattuali connessi alle prestazioni in appalto oggetto del collaudo;
- la verifica di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile associata alle prestazioni oggetto del collaudo;
- la proposta di applicazione e quantificazione di eventuali penali;
- la prescrizione di interventi di completamento, adeguamento e quant'altro ritenuto;
- la dichiarazione di collaudabilità di quanto oggetto del collaudo e l'esito finale;
- l'autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte dell'Amministrazione delle forniture e prestazioni sottoposte a collaudo.

Art. 48 - Norme per il collaudo e l'accettazione definitiva

Si procederà ad avviare le operazioni di collaudo in corso d'opera e di collaudo finale entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte dell'impresa aggiudicataria, relativa al completamento di ciascuna delle fasi S1, S2, S3, S4 e S5 previste dal piano di realizzazione (e meglio precisate nel Capitolato tecnico e al precedente Art. 23 -)

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di partecipare alle operazioni di collaudo con la presenza del Capo progetto e di propri rappresentanti, di fornire - a propria cura e spese - l'assistenza tecnica necessaria e di mettere a disposizione idonea strumentazione e quanto eventualmente occorrente allo svolgimento delle operazioni.

Le modalità di esecuzione delle prove e dei test di collaudo saranno comunicate all'aggiudicatario prima della data di collaudo; la Commissione di collaudo potrà inoltre richiedere l'esecuzione di puntuali e specifiche misure o l'effettuazione di particolari prove a propria discrezione, purché finalizzate a verificare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Gli esiti del collaudo, comunque, non esonerano l'aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente.



Nei verbali di collaudo si darà esplicitamente atto che l'aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole componenti che - a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali a richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature - non sono state direttamente e singolarmente sottoposte a collaudo.

Nel caso di accertamento della "non collaudabilità", ovvero di esito non favorevole al collaudo, l'aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dalla Commissione di collaudo (e comunque non oltre 30 giorni) a completare o ristabilire le condizioni di collaudabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l'esito negativo del collaudo.

I verbali di collaudo dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dai membri della Commissione, dai rappresentanti dell'impresa aggiudicataria e dai rappresentanti dell'Amministrazione, anche quando trattasi di esito non favorevole.

Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a collaudo, costituisce motivo di rescissione, in danno, del contratto.

Art. 49 - Pagamenti e modalità di fatturazione

Il pagamento degli importi avverrà per stati di avanzamento con rate in acconto percentuali sulla base dell'importo contrattuale e a saldo, e previa sessione di collaudo favorevole ed accettazione (in corso d'opera e finale). Gli stati di avanzamento saranno contabilizzati al termine delle fasi temporali descritte al Capitolo 13 del Capitolato tecnico e precisate nella Sezione 13.4.

In particolare, a seguito di esito favorevole del collaudo in corso d'opera saranno autorizzati i pagamenti:

- **S1:** di un primo acconto pari al 50% dell'importo contrattuale;
- **S2:** di un secondo acconto pari al 15% dell'importo contrattuale;
- **S3:** di un terzo acconto pari al 15% dell'importo contrattuale;
- **S4:** di un quarto acconto pari al 15% dell'importo contrattuale.

A seguito di esito favorevole del collaudo finale, sarà infine autorizzato il pagamento:

- **S5:** del saldo finale pari al restante 5% dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione non potrà essere messa in mora prima che siano decorsi 90 giorni dalla data di presentazione delle fatture. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare alcun titolo all'aggiudicatario per la richiesta di mora qualora detto ritardo fosse dipendente da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi contabili cui l'Amministrazione debba attenersi in base alla legge od ai propri regolamenti.

Sulle somme sospese non saranno inoltre corrisposti interessi per qualsiasi titolo, ed il saldo non potrà essere corrisposto fino a quando l'Impresa non abbia dimostrato di aver adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali.



Capo IV - NORME FINALI

Art. 50 - Norme regolatrici generali, leggi e regolamenti

L'esecuzione dell'appalto ed il conseguente contratto saranno inoltre regolati:

- da quanto previsto dal presente Disciplinare, dal Capitolato tecnico, dalle clausole del contratto da stipulare con l'aggiudicatario;
- dalle norme contenute nel R.D. n. 2440/1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. n. 827/1924 e successive variazioni e integrazioni;
- dalle disposizioni vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture di beni e servizi, dalle norme in materia di contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

In particolare si richiama l'obbligo per l'impresa all'osservanza:

- delle leggi e regolamenti vigenti per gli appalti di forniture e servizi;
- delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e simili;
- delle norme UNI, CEI e dalle varie forme di certificazione e standardizzazione in ambito nazionale ed internazionale, compresa la conformità alla Direttiva CEE 89/336 e relativa marcatura CE delle componenti offerte;
- delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme previste in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/1994.

Art. 51 - Sicurezza, tutela dei dati e delle informazioni e obbligo di riservatezza

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la piena sicurezza dell'infrastruttura, degli apparati ed erogare i servizi operando responsabilmente e con l'adozione di tutte le misure e gli accorgimenti di natura preventiva, di costante monitoraggio e di immediato intervento repressivo all'occorrenza, al fine di minimizzare:

- la probabilità di appropriazione, danneggiamento, distruzione o uso improprio delle infrastrutture, delle apparecchiature e dei componenti in genere utilizzati nell'ambito della rete per quanto oggetto del presente appalto;
- la probabilità di intercettazione, accesso, modifica, distruzione non autorizzati o uso improprio per tutte le informazioni gestite dai servizi oggetto del presente appalto;
- i casi di indisponibilità della rete e di accesso ai dati e alle informazioni.

Dovranno pertanto porsi adeguati controlli e discriminazioni atti a regolamentare l'accesso ai servizi di rete e dovrà essere sempre garantito che il contenuto dell'informazione trasferita in rete non venga alterato e/o non venga reso accessibile a utenti non autorizzati. Dovranno essere predisposti opportuni meccanismi e procedure per contrastare possibili attacchi o violazioni al sistema di sicurezza dell'intera rete mirati a renderla inefficiente, inaffidabile o indisponibile.

Le prescrizioni di sicurezza, che sono meglio descritte nel Capitolato tecnico a cui si rimanda (Capitolo 11), devono essere considerate minime e relative all'istante di emissione del suddetto documento; per l'intero periodo contrattuale l'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad adeguare le misure di sicurezza relative all'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, in accordo e in base a specifiche richieste dell'Amministrazione, al fine di prendere in considerazione tutte le possibili variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i sistemi ed i servizi a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile, o al manifestarsi di nuovi livelli di minaccia basati su tecniche evolute o comunque non note al momento della stipula contrattuale. Se ciò dovesse comportare l'approvazione di varianti o la definizione di specifici interventi, si procederà come previsto dall'Art. 46 - del presente Disciplinare.

L'aggiudicatario assume inoltre l'onere di agire con pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 (e relativi allegati) ed in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le



prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale.

L'aggiudicatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso direttamente riconducibile, per mancata applicazione o adempimento delle prescrizioni di sicurezza,

Al termine del contratto l'aggiudicatario si obbliga a consegnare all'Amministrazione, e/o distruggere, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi fino ad allora resi.

Art. 52 - Obbligatorietà della forma scritta

Ogni modificazione delle condizioni e dei termini contrattuali richiede la forma scritta, a pena di nullità.

Le eventuali proposte di variazioni e/o integrazioni al contratto, le proposte di aggiunte di apparecchiature e/o impianti e/o servizi che ciascuna delle parti volesse formulare devono essere notificate dalla parte in forma scritta e sono integrate nel contratto solo dietro accettazione espressa nella medesima forma.

Art. 53 - Prevalenza del Disciplinare e del Capitolato tecnico

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e l'Impresa appaltatrice a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal presente Disciplinare e dal Capitolato tecnico rispetto al contenuto dell'offerta tecnica, od in generale della documentazione d'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico con la sola eccezione delle condizioni migliorative che l'Amministrazione potrà pretendere dall'Impresa con riferimento a quanto proposto in sede di gara con la propria offerta e riportato nella relativa documentazione presentata ed allegata al contratto.

Art. 54 - Brevetti e diritti d'autore

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione appaltante da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relativi, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alle prestazioni contrattuali.

Art. 55 - Controversie

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Impresa aggiudicataria e l'Amministrazione, che non si potessero risolvere in via bonaria, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 56 - Data di spedizione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

Il bando relativo alla presente gara di appalto è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 4 Agosto 2005.



Art. 57 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la:

- **Dott.ssa Gabriella Massidda**
Direttore del Servizio Affari Generali, Bilancio, Gestione del Personale e Contenzioso della
Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze dell'Assessorato Enti locali, Finanze ed
Urbanistica,
Tel. 070.606.4400 - Fax 070.606.4138



Documento approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio affari generali, bilancio, gestione del personale e contenzioso

con Determinazione del Direttore del Servizio n. 1220/AG del 02.08.2005